

Al Sig. Sindaco del Comune di
ACIREALE (CT)
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Angelo Di Bella
Comune di
ACIREALE (CT)

Trasmessa solo via mail/PEC

Al Dott. Ing. Giovanni Barbagallo
Direttore Area Servizi Tecnici Comune di
ACIREALE (CT)
segreteriaareatecnica@comune.acireale.ct.it

E p.c. All'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ROMA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CATANIA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Prot. n. 34/14

Palermo, 24/03/2014

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la "Redazione dei certificati di classificazione energetica relativi a 308 alloggi popolari siti nel comprensorio S.Cosmo, oggetto di convenzione tra IACP di Acireale e Comune di Acireale" – Segnalazione irregolarità.

In relazione all'avviso esplorativo in oggetto, pervengono segnalazioni da parte di iscritti, tramite i rispettivi Ordini, che segnalano delle irregolarità e la non corretta applicazione delle norme di legge, ed in particolare che:

– viene fissato un importo complessivo di 15.400,00 euro quale corrispettivo per la redazione di n.

308 singoli certificati di classificazione energetica, che corrisponde ad un compenso di 50,00 euro per ciascuna pratica;

- viene previsto, come *lex specialis*, il requisito di trovarsi in “regime fiscale dei minimi”.

Nello specifico da un attenta lettura emerge effettivamente che:

- non viene precisato con quale modalità è stato determinato l’importo del compenso posto a base di gara, in violazione dei principi degli articoli 89 e 92 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.262 del Regolamento DPR n.207/2010, ai sensi dell’art. 9 c.2 della Legge 24/3/2012 n.27 come modificata dalla Legge 7/8/2012 n. 134 e a seguito della pubblicazione del D.M. 31/10/2013 n. 143, che ha individuato i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
- in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione e tale compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, principi non garantiti dal compenso unitario posto a base dell’affidamento;
- tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all’art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- l’Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con prot. n. 44496 del 10/5/2013, affermando tra l’altro che gli importi delle prestazioni “*devono essere sempre determinati dalla S.A. al fine di stabilire la procedura di affidamento da seguire ex art.91 del Codice e in ottemperanza all’art.92 del Codice stesso*”.
- nel caso presente non solo non viene garantita la congruità e l’omogeneità del corrispettivo stesso, stante una previsione palesemente bassa anche rispetto all’ordinato andamento del mercato, ma non è possibile individuare la sua corretta imputabilità ad una determinata fascia di importo;
- in tal senso il RUP avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall’art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l’omogeneità ed in ogni caso applicare i parametri previsti dal D.M. 143/2013, esplicitandone le modalità di calcolo;
- inoltre, benché finalizzato alla dichiarata e condivisibile volontà dell’Amministrazione di “favorire l’occupazione giovanile”, il requisito di trovarsi in “regime fiscale dei minimi” appare sovrabbondante e ingiustificato, in quanto non individua una precisa “qualità” soggettiva del potenziale concorrente (quali invero quelle dell’età inferiore ad anni 35 e l’iscrizione all’Albo non superiore ad anni 5, in grado di garantire perfettamente lo scopo dichiarato) quanto una sua scelta di natura fiscale discrezionale, costituendo perciò un’arbitraria ingerenza e discriminazione nei confronti della libera concorrenza fra pari.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca dell'avviso in parola, la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la preventiva verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Responsabile del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo e/o a revocare in autotutela eventuali provvedimenti già adottati in tal senso.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.